

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1977

che esclude dal beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune l'apparecchio scientifico designato «Packard Automatic Gamma Counter» completato da una telestampante

(77/381/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 3195/75 della Commissione, del 2 dicembre 1975, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 4 e 5,

considerando che, con lettera del 19 novembre 1976, il governo italiano ha chiesto alla Commissione di ingaggiare la procedura prevista agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3195/75 allo scopo di determinare se l'apparecchio designato «Packard Automatic Gamma Counter» completato da una telestampante deve essere considerato o no come un apparecchio scientifico, in caso di risposta affermativa, se apparecchi di valore scientifico equivalente sono attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3195/75, un gruppo d'esperti, composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 29 aprile 1977 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare questo caso particolare;

considerando che risulta da tale esame che l'apparecchio in questione è un contatore automatico Gamma utilizzato per effettuare dei tests radiologici per studi e ricerche sulle malattie endocrine e metaboliche infantili, che le sue particolari caratteristiche e l'uso al quale è destinato ne fanno un materiale particolarmente adatto alle ricerche nel campo della medicina e

che quindi riveste il carattere d'apparecchio scientifico;

considerando che sulla base delle informazioni raccolte presso gli Stati membri, apparecchi di valore scientifico equivalente a detto apparecchio e suscettibili d'essere utilizzati allo stesso scopo sono attualmente fabbricati nella Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. L'apparecchio designato «Packard Automatic — Gamma Counter» completato da una telestampante deve essere considerato come un apparecchio scientifico.

2. Non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, per l'ammissione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune dell'apparecchio scientifico di cui al paragrafo 1.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1977.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 316 del 6. 12. 1975, pag. 17.